	CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO	CMV	
		Rev. 2 Data 01/07/2021	Pagina 1 di 2

COELMO nella sua lunga esperienza di attenzione alla persona, intende realizzare al proprio interno le migliori condizioni di benessere nel lavoro attraverso una concreta politica di parità condannando ogni discriminazione fondata sull'identità di genere.

COELMO dichiara l'impegno nei riguardi del personale e intende garantire un ambiente lavorativo in cui ognuno dei propri dipendenti possa lavorare in libertà senza dovere sopportare da altri molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

Per molestia e violenza si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima umiliante o intimidatorio nei suoi confronti.

Se la molestia e la violenza è poi accompagnata da minacce implicite o esplicite o da ricatti da parte di superiori o di persone che comunque possano influire sull'andamento, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro, ciò costituisce aggravante.

Inoltre rientrano nelle molestie e violenze gli atti e i comportamenti, sempre negli ambienti di lavoro, che creano situazioni di disagio o fastidio alterando il clima aziendale quali ad esempio:


- contatti fisici fastidiosi ed indesiderati
- apprezzamenti offensivi sul corpo e sulla sessualità
- esposizione di materiale pornografico o offensivo di un genere
- messaggi scritti o oggetti allusivi della dignità della persona
- intimidazioni, minacce e ricatti subiti per avere respinto richiesta di rapporti sessuali
- espressioni verbali che sottolinei inferiorità della persona perché appartenente ad un determinato sesso, oppure denigranti della diversità di espressione sessuale

E' istituita per questo la figura del Rappresentante aziendale con compiti di supporto, consulenza ed assistenza nei confronti del personale che ne richiede l'intervento per una prima trattazione informale dei casi di molestia e violenza.

Al Rappresentante aziendale sono assicurati i mezzi necessari per il compimento dei propri compiti garantendo che la sua attività sia svolta nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy e garantendo nelle ipotesi di denunce sia informali che formali l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

Scopo di una soluzione in via pacifica è ottenere la cessazione delle molestie, evitando conseguenze negative per chi ne è oggetto.

Di fronte ad un caso di estrema gravità (atti di libidine o stupro) andrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

	CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO	CMV	
		Rev. 2 Data 01/07/2021	Pagina 2 di 2

Se il molestatore persiste nel suo comportamento o se non c'è modo di risolvere il problema in via privata, allora si dovrà aderire per via ufficiale con presentazione di denuncia formale.

Ciascun dipendente ha il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno.

Ai lavoratori spetta una parte precisa nell'impegno collettivo a creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie e violenze sia considerata inaccettabile.

Essi possono contribuire alla prevenzione mostrandosi coscienti del problema e consapevoli delle sue conseguenze imponendo a sé ed ai colleghi norme di condotte ispirate al principio della correttezza ritenendo un simile comportamento inaccettabile e dando il proprio appoggio ai colleghi che ne sono fatti oggetto e che vorrebbero presentare una lagnanza.

Il compimento di molestie e violenze sul luogo lavoro, o il compiere atti di ritorsione contro chi denuncia una molestia o voglia rendere testimonianza, costituisce illecito disciplinare.

Agli autori di molestie e violenze si applicano le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- sospensione dal servizio ed eventualmente dalla retribuzione
- licenziamento

La scelta del provvedimento disciplinare dipenderà caso per caso dalla gravità della violazione.

Il presente codice ha la finalità di adottare tutte le misure organizzative necessarie per informare le lavoratrici ed i lavoratori in caso di molestie e violenze e a tutela della loro dignità ed integrità, i loro diritti e i loro obblighi in merito alla prevenzione ed alla rimozione delle molestie e delle violenze ed al mantenimento di un clima di lavoro sereno.

Il presente Codice è notificato a tutto il personale in servizio e verrà consegnato ai nuovi dipendenti all'atto dell'assunzione.